SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1006)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, ANDERLINI, COCO e CALARCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1980

Interventi in favore del Duomo di Cefalù e del Castello medioevale di Castelbuono

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i monumenti più interessanti dal punto di vista artistico e storico in Sicilia sono noti il Duomo di Cefalù ed il Castello medioevale dei Ventimiglia di Castelbuono. I due monumenti, gravemente provati dall'usura dei secoli e scarsamente riguardati dalla sensibilità degli uomini, oggi denunciano uno stato di pericoloso declino strutturale.

Restauri lenti e parziali sono stati tentati nel tempo, ma non hanno assicurato risultati definitivi per la difesa delle strutture proprio a causa della loro episodicità e della sconnessione degli studi e degli interventi.

Occorre pertanto un piano globale di interventi perchè non accada che, risanando una parte e non il tutto, i rimedi risultino in definitiva sterili e sprecati o addirittura falsanti dell'arte originaria e della genuina architettura da conservare per i caratteri propri e non per sovrapposizioni avventurose.

Scopo del presente disegno di legge è appunto quello di affrontare i problemi del risanamento strutturale ed artistico nella loro globalità, scongiurando così il pericolo, già tante volte corso, di mettere pezze che hanno minacciato di snaturare il vestito.

I due monumenti presentano problemi similari in fatto di risanamenti strutturali, essendo ubicati in zone limitrofe colpite in egual misura dalle identiche intemperie del tempo e dai ripetuti sommovimenti tellurici.

È incorporata nel Castello dei Ventimiglia di Castelbuono una cappella d'arte serpottiana, che presenta, tra l'altro, problemi di restauro artistico simili, almeno nelle dovute proporzioni, ai problemi relativi al Duomo di Cefalù. Da qui l'opportunità del contestuale intervento raccomandato, fra l'altro, dai tecnici e dagli studiosi, che hanno, unitamente alla Regione siciliana, affermato di potersi raggiungere gli obiettivi con la somma stanziata di 4 miliardi, ripartita nel modo proposto dal presente disegno di legge.

Per quanto possa sembrare superfluo ricordarlo, è bene tuttavia tener presente che l'accreditamento dei fondi alla Regione siciliana e l'attribuzione ad essa dei poteri di esecuzione e di controllo delle opere di restauro derivano dalle competenze che in materia di beni culturali sono proprie della Regione siciliana, in forza del suo statuto, che è parte integrante della Costituzione della Repubblica.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere di consolidamento delle strutture ed al restauro monumentale del Duomo di Cefalù e delle pertinenze è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Per l'attuazione di un intervento organico di consolidamento delle strutture del Castello dei Ventimiglia di Castelbuono è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge sono accreditate alla Regione siciliana, che provvede anche a mezzo di delega o di concessione alla realizzazione degli interventi in base alle norme vigenti.

Di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione della presente legge la Regione dà periodicamente notizie al Ministero per i beni culturali ed ambientali unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 3.

Per la progettazione delle opere di cui al precedente articolo 1 e per gli studi a tal fine occorrenti la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'apporto di comprovate competenze scientifiche e tecniche.

Qualora per l'esecuzione dei lavori si faccia ricorso alle procedure dell'appalto concorso, l'esame dei progetti è demandato ad apposita commissione, di nomina regionale, composta di non più di nove membri di riconosciute e specifiche competenze artistiche, scientifiche, tecniche e liturgiche, fra cui l'ordinario diocesano o un suo rappresentante.

Art. 4.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.